

PARTE I
LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE

CAPITOLO I

LA GIURISDIZIONE

SOMMARIO: A) LO STATO DI DIRITTO. – 1. Le situazioni giuridiche. – 2. La tutela delle situazioni giuridiche. – 3. La giurisdizione. – 4. La giurisdizione costituzionale e la giurisdizione comune. – B) LA GIURISDIZIONE COMUNE. – 5. La riserva di giurisdizione. – 6. La soggezione del giudice alla legge. – 7. L'applicazione della legge. – 8. L'imparzialità del giudice. – 9. L'indipendenza. – 10. La precostituzione. – 11. La responsabilità.

A) LO STATO DI DIRITTO

1. *Le situazioni giuridiche*

Chiamiamo Stato di diritto l'ordinamento giuridico statale che assicura il rispetto del principio di legalità, cioè nel quale tutti i soggetti dell'ordinamento, non solo quelli pubblici ma anche quelli privati, sono tenuti ad agire nel rispetto di norme prestabilite, e gli opportuni strumenti sono apprestati affinché le eventuali violazioni di tali norme siano accertate e represses.

Lo Stato di diritto

Una simile forma di Stato non è di per sé sufficiente ad assicurare a tutti i consociati un'esistenza libera e dignitosa. Tuttavia essa costituisce una, sia pur parziale, grande ed irrinunciabile conquista della cosiddetta civiltà occidentale.

Per comprendere come lo Stato di diritto è strutturato e funziona, conviene muovere dalla considerazione che ogni ordinamento giuridico regola la vita degli uomini in società attribuendo ai soggetti di diritto, persone fisiche o enti collettivi, le cosiddette situazioni giuridiche soggettive. Queste si distinguono in attive e passive a seconda che rappresentino l'attribuzione, al loro titolare, di una posizione di vantaggio oppure di svantaggio nei confronti di uno o più altri soggetti.

Le situazioni giuridiche

Il catalogo delle situazioni soggettive è controverso. Ai nostri fini è sufficiente ricordare che quelle attive comprendono:

Il potere a) il potere, che è la possibilità, conferita ad un soggetto, di costituire, modificare o estinguere, con una dichiarazione di volontà, una situazione giuridica propria o di altri soggetti. Per esempio il titolare di un diritto disponibile può, con una dichiarazione di volontà, rinunciare a tale suo diritto. Il titolare del potere legislativo può, con una legge, costituire, modificare o estinguere le situazioni giuridiche attive o passive di quanti sottostanno alla legge medesima¹.

Il potere pubblico e privato Il potere è pubblico (ed in questo caso si dice anche potestà) oppure privato a seconda che esso possa modificare la situazione giuridica, propria di soggetti diversi dal titolare del potere, senza oppure solo con il loro consenso. Il titolare del potere legislativo, amministrativo o giurisdizionale può modificare la situazione dei soggetti sottoposti a tale potere anche contro la loro volontà. Il titolare del diritto di proprietà può cederlo solo mediante un contratto, quindi concorrendo l'accordo della controparte, ad un compratore o ad un donatario.

L'atto costituente esercizio di un potere pubblico si dice provvedimento (e l'insieme degli atti, costituenti esercizio di un tale potere, si dice funzione). L'atto costituente esercizio di un potere privato si dice negozio giuridico.

Il potere vincolato e discrezionale Il potere pubblico, a sua volta, si dice vincolato se l'ordinamento giuridico stabilisce i casi in cui il suo titolare deve esercitarlo ed il contenuto dei provvedimenti nella cui emanazione tale esercizio deve estrinsecarsi; si dice discrezionale se l'ordinamento lascia al titolare del potere una più o meno ampia libertà di scegliere, in vista di un fine pubblico determinato dall'ordinamento, i casi in cui il potere può essere esercitato ed il contenuto che i conseguenti provvedimenti possono assumere;

Il diritto soggettivo b) il diritto soggettivo, che è la pretesa di un soggetto a che uno o più altri soggetti tengano un determinato comportamento, commissivo od omissivo, nei confronti suoi o di terzi.

¹ CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 3^a ed., 1951, 151; CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, 1956, 212.

La parola potere viene talora usata per designare non la situazione soggettiva di cui abbiamo detto, ma l'organo o l'insieme di organi pubblici che sono titolari di una tale situazione: per esempio l'art. 104 c. 1 Cost. qualifica la magistratura ordinaria come un ordine "indipendente da ogni altro potere", e l'art. 134 Cost. parla di conflitto tra poteri dello Stato.

Alcuni diritti, conferiti ai privati nei confronti della pubblica autorità e tradizionalmente garantiti dalle norme costituzionali o più genericamente fondamentali dell'ordinamento, si dicono diritti di libertà o libertà *tout court* (artt. 13, 14 e 15 Cost.).

Il diritto soggettivo reca talora con sé il potere del titolare di disporne. Abbiamo visto che il titolare del diritto di proprietà può, con una dichiarazione di volontà, trasferire il suo diritto, a titolo gratuito o a titolo oneroso, ad un altro soggetto;

c) l'interesse legittimo, che è la pretesa di un soggetto a che la pubblica amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri, osservi le pertinenti disposizioni di legge. La generalità dei consociati ha, in rapporto a tale osservanza, un mero interesse semplice, non tutelato dall'ordinamento con quelli che vedremo essere i mezzi giurisdizionali. L'interesse assurge ad interesse legittimo, ed è allora suscettibile di tutela giurisdizionale, in capo a colui sui cui diritti l'azione amministrativa è destinata ad incidere.

*L'interesse
legittimo*

La distinzione fra diritto soggettivo e interesse legittimo, sebbene sia solo il frutto di un accidente occorso nella storia della nostra giustizia amministrativa e comporti grottesche difficoltà di applicazione, è posta dalla Costituzione (artt. 24 c. 1, 103 c. 1, 113 c. 1) a fondamento della distinzione, nelle cause in cui la pubblica amministrazione è parte, fra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo².

Le situazioni giuridiche passive comprendono:

a) il dovere, che è la necessità, imposta dall'ordinamento ad un soggetto, di tenere un determinato comportamento a favore, perlopiù, del titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo³.

Il dovere

La situazione attiva che abbiamo detto potere pubblico concorre sempre con un dovere, nel senso che il titolare di un potere pubblico, quand'anche questo sia meramente discrezionale, ha il

² Tra le situazioni giuridiche attive si suole elencare anche la facoltà, che è la possibilità, totalmente libera e costituente manifestazione di un diritto o di un potere privati, di tenere un comportamento. La facoltà non può dirsi espressione di un diritto o di un potere pubblico, come sembrano invece ammettere coloro che parlano di facoltatività dell'azione penale o dell'arresto in flagranza, giacché in uno Stato di diritto i poteri pubblici e gli atti emanati nell'esercizio di tali poteri non possono essere totalmente liberi. Essi devono essere almeno vincolati ad un fine pubblico ovvero essere discrezionali.

³ La locuzione dovere viene spesso usata come sinonimo di obbligo. Una distinzione in CARNELUTTI, *op. cit.*, 168.

dovere di esercitare il potere nei casi e nei modi che l'ordinamento più meno rigorosamente prescrive. L'esercizio del potere privato è invece libero, nel senso che il titolare di tale potere, sia pur entro i limiti generali segnati dall'ordinamento, ha facoltà di scegliere se e come esercitarlo;

L'onere *b)* l'onere, che è la situazione incombente al titolare di un potere il quale, se con l'esercizio di tale potere vuole conseguire un particolare risultato giuridico, deve porre in essere il relativo provvedimento o negozio osservando le modalità prescritte dall'ordinamento. Per esempio un giudice può condannare l'imputato ad una pena, ma solo osservando l'onere di agire nei casi e nei modi prescrittigli dalla legge penale sostanziale e processuale. Il proprietario di un bene immobile può venderlo, ma solo stipulando il contratto di vendita per atto pubblico o scrittura privata⁴.

La configurazione dell'onere come situazione giuridica è discussa⁵. Tale figura è però utile per comprendere la distinzione, che subito esporremo, fra sanzioni ed invalidità degli atti.

2. La tutela delle situazioni giuridiche

Il titolare di una situazione giuridica attiva, che sia stata violata, può ottenerne la tutela dall'ordinamento lamentando la violazione della o delle corrispondenti situazioni giuridiche passive:

La violazione di un dovere *a)* la violazione di un dovere costituisce un atto illecito e comporta, per l'autore della violazione e quindi dell'illecito, una responsabilità, cioè la soggezione ad una sanzione.

Le sanzioni consistono nella limitazione, inflitta al soggetto, di una sua capacità o di un suo diritto⁶. Esse vengono distinte in riparatorie e punitive a seconda che comportino il ripristino del titolare della situazione giuridica attiva, che è stata violata, nella condizione che gli competeva prima della violazione oppure nell'inflizione all'autore dell'illecito di un pregiudizio finalizzato a scoraggiare il ripetersi della violazione.

La sanzione Le sanzioni vengono anche distinte in civili, penali e amministrative:

a') la sanzione civile consiste, oltre che nell'esecuzione coattiva

⁴ CONSO, *Il concetto e le specie d'invalidità*, 1955, 62.

⁵ DURANTE, *Onere*, in *Enc. giur.*, XXIV, 2002, 7.

⁶ BOBBIO, *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, 1969, 537.

della prestazione, se fungibile, che l'inosservante avrebbe dovuto eseguire, nell'imposizione a costui dell'obbligo di risarcire al titolare della situazione attiva violata il danno che la mancata o ritardata esecuzione della prestazione dovuta gli ha cagionato;

b') la sanzione penale consiste nella sottoposizione del responsabile dell'illecito ad una pena o ad una misura di sicurezza, quindi in una limitazione della libertà personale o in una perdita patrimoniale o di altre capacità o diritti;

c') la sanzione amministrativa può avere vari contenuti, quali il risarcimento del danno, il pagamento di una pena pecuniaria o la soggezione ad una sanzione disciplinare;

b) il mancato adempimento di un onere, incorso nel compimento di un atto giuridico, non comporta l'irrogazione di una sanzione all'autore dell'inosservanza. Talora essa non incide neppure sulla validità, e quindi sull'efficacia, dell'atto illegittimo, che in tale caso si dice meramente irregolare. Altre volte, invece, l'inadempimento dell'onere incide sulla validità dell'atto.

L'inosservanza dell'onere

Tale invalidità può consistere:

a) nella nullità dell'atto, per cui questo è sin dal momento del suo compimento improduttivo di effetti giuridici (*quod nullum est nullum producit effectum*). La pronuncia del giudice che accerta la nullità di un atto è meramente dichiarativa, non costitutiva o modificativa, della realtà giuridica;

L'invalidità dell'atto

b) nell'annullabilità dell'atto, per cui questo produce sì i suoi effetti, ma tali effetti non sono definitivi, giacché un soggetto dell'ordinamento ha il potere di chiedere ad un giudice l'annullamento dell'atto ovvero di farne risolvere gli effetti sin dal momento del loro insorgere o, come anche si dice, *ex tunc*. La pronuncia di annullamento di un atto è costitutiva o modificativa, non meramente dichiarativa, della realtà giuridica⁷.

Nell'ambito del diritto privato l'osservanza dell'onere è perlopiù sollecitata dal mero interesse che il soggetto, gravato da esso, ha a compiere l'atto giuridico in conformità alle norme, cosicché l'atto produca gli effetti che l'autore desidera conseguire median-

⁷ La nullità e l'annullabilità sono solo le due specie fondamentali di invalidità degli atti giuridici. Per esempio il diritto amministrativo conosce la disapplicazione o inapplicabilità dell'atto, che è una forma di nullità soggettivamente relativa, per cui l'atto amministrativo illegittimo deve essere considerato *tamquam non esset* da quello che vedremo essere il giudice ordinario. Il diritto processuale penale conosce l'inutilizzabilità della prova, per cui questa non può essere utilizzata dal giudice ai fini dell'accertamento di un fatto.

te lo stesso. In diritto pubblico, invece, al soggetto gravato da un onere si impone anche il dovere di compiere l'atto in modo legittimo, cosicché la minaccia della sanzione, in cui l'agente può incorrere in caso di integrazione dell'illecito, lo solleciti all'adempimento dell'onere⁸.

3. La giurisdizione

Lo Stato di diritto

Lo Stato di diritto, come abbiamo detto, esige che i soggetti dell'ordinamento rispettino le norme giuridiche prefisse alla loro azione, che le eventuali violazioni di tali norme e delle corrispondenti situazioni giuridiche siano, per quanto possibile, accertate, e che le conseguenze di tali violazioni (inflizione di una sanzione al responsabile dell'illecito, dichiarazione della nullità o annullamento dell'atto invalido) siano sempre poste in opera.

La giurisdizione

L'accertamento delle suddette violazioni e la statuizione delle relative conseguenze sono spesso oggetto di controversia fra i soggetti dell'ordinamento. Uno Stato di diritto può dirsi costituito solo se la decisione di tali controversie vi è demandata a soggetti che, oltre ad essere tecnicamente preparati alla bisogna, pronuncino:

a) in posizione di imparzialità, cioè di indifferenza rispetto alle parti, all'oggetto della controversia ed al contenuto della decisione che essi emetteranno a definizione di questa⁹;

b) nel contraddittorio delle parti della controversia, cioè solo dopo che queste abbiano avuto la possibilità di esporre al decidente tutte le ragioni in fatto ed in diritto delle loro pretese¹⁰.

Nell'ordinamento italiano la decisione di tali controversie costituisce una funzione dello Stato, che viene denominata giurisdizione o funzione giurisdizionale, ed il cui esercizio è demandato

⁸ In questi casi l'inadempimento dell'onere è causa di invalidità dell'atto, ma diventa anche un atto illecito e quindi comporta una responsabilità per l'autore dell'inosservanza. Per esempio l'art. 185 c. 2 c.p.p. stabilisce che il giudice, quando dichiara la nullità di un atto processuale, pone le spese di rinnovazione di questo a carico di chi ha provocato la nullità per dolo o colpa grave.

⁹ GUASTINI, *Lezioni di teoria del diritto e dello Stato*, 2006, 176.

¹⁰ Corte cost. 376/2001 ha parlato della funzione giurisdizionale come "applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione della controversia, con le garanzie di contraddittorio e imparzialità".

ad organi statali detti organi giurisdizionali o giudici¹¹. L'imparzialità di questi organi, come sopra definita, è un presupposto imprescindibile perché il nostro ordinamento giuridico possa dirsi uno Stato di diritto.

4. La giurisdizione costituzionale e la giurisdizione comune

Va però aggiunto che dello Stato di diritto si danno due tipi¹².

Uno è lo Stato di diritto puro e semplice, nel quale la Costituzione è flessibile, cioè modificabile dalle leggi ordinarie. In tale forma di Stato i soggetti, individuali e collettivi, godono delle situazioni giuridiche, loro garantite finanche dalla Costituzione, soltanto nei loro rapporti reciproci oppure nei rapporti tra essi e la pubblica amministrazione, ma non anche nei confronti del legislatore, il quale resta libero di abolire o limitare i diritti pur attribuiti ai menzionati soggetti dalla Costituzione.

Lo Stato di diritto

L'altro tipo di Stato di diritto è il cosiddetto Stato costituzionale di diritto, nel quale la Costituzione è rigida, cioè deve essere rispettata dalla legge ordinaria. Questa, quindi, sottostà ai limiti formali e sostanziali imposte dalla Costituzione e non può violare le situazioni giuridiche che questa riconosce ai singoli.

Lo Stato costituzionale di diritto

Entrambe le forme dello Stato di diritto hanno, come necessario presupposto, un apparato giurisdizionale che, per poter risultare sempre imparziale nella decisione delle controversie demanategli, deve sottostare alla Costituzione ed alla legge, ma deve essere indipendente da ogni altro potere.

La tutela giurisdizionale

Nelle due forme di Stato di diritto, però, gli organi giurisdizionali tutelano diversamente la legalità, cioè la conformità dell'azione dei soggetti di diritto alle norme precostituite. Nel mero Stato di diritto i giudici si limitano a controllare la conformità degli atti, posti in essere dalla pubblica amministrazione e dai privati, alla legge ordinaria o alla Costituzione. Nello Stato costituzionale di diritto i giudici controllano sia la conformità alla legge ordinaria e alla Costituzione degli atti soggetti a queste sia il rispetto della Costituzione da parte del legislatore ordinario.

¹¹ Corte cost. 4/1956, 72/1977, 43/1982.

¹² Giuseppino TREVES, *Considerazioni sullo Stato di diritto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1959, 401.

Aggiungiamo che nello Stato costituzionale di diritto queste due specie di giurisdizione possono essere demandate ad organi giurisdizionali dello stesso tipo oppure di tipi diversi. La prima eventualità ricorre per esempio negli Stati uniti d'America dove, per limitarci all'ordinamento federale, gli stessi organi giurisdizionali assicurano tanto il rispetto delle leggi da parte dei privati e della pubblica amministrazione quanto il rispetto della Costituzione da parte delle leggi.

La Costituzione italiana configura invece uno Stato costituzionale di diritto nel quale:

- La giurisdizione costituzionale* a) il sindacato circa la conformità a Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, delle Regioni e di alcune province, è demandato alla Corte costituzionale (art. 134)¹³;
- La giurisdizione comune* b) il sindacato circa la conformità degli atti dei privati e della pubblica amministrazione alla legge (e, come vedremo, alla Costituzione) è demandato a quella che si dice la giurisdizione comune (artt. 102 c. 1, 113 c. 1)¹⁴.

B) LA GIURISDIZIONE COMUNE

5. La riserva di giurisdizione

Le materie riservate La giurisdizione comune è la funzione dello Stato che la Costituzione chiama funzione giurisdizionale (art. 102 c. 1) o giurisdizione

¹³ Se da un lato la Corte costituzionale opera con metodo giurisdizionale, cioè in posizione di imparzialità e nel contraddittorio delle parti, dall'altro le sentenze che essa emette in sede di controllo di costituzionalità delle norme di legge, ove dichiarino fondata la questione di costituzionalità, hanno una natura normativa ovvero di fonte del diritto che vedremo essere estranea alle pronunce giurisdizionali (GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, 1993, 318).

¹⁴ Nell'ordinamento italiano la funzione giurisdizionale, costituzionale e comune, è per intero una funzione dello Stato. Quanto alla giurisdizione comune, l'art. 117 c. 2 lett. d) Cost. riserva infatti allo Stato la legislazione in tema di "giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa". Una limitata deroga a tale disposto è prevista dall'art. 116 c. 2 Cost. in quanto attribuisce alla legislazione regionale "l'organizzazione della giustizia di pace", presumibilmente riferendosi alla struttura e alla dislocazione territoriale dei relativi uffici.

zione senza aggettivi (artt. 102 c. 1, 103). Ad essa, designandola anche noi come giurisdizione *tout court*, d'ora in poi limiteremo il nostro discorso¹⁵.

Abbiamo detto che tale funzione consiste nel risolvere, in applicazione della legge, le controversie insorte fra i soggetti dell'ordinamento. Agli organi giurisdizionali la Costituzione riserva specificamente il compito di:

a) assicurare a tutti i soggetti dell'ordinamento la tutela ultima dei loro diritti e, nei confronti della pubblica amministrazione, anche dei loro interessi legittimi.

La tutela di diritti e interessi legittimi

Gli artt. 24 c. 1 e 113 c. 1 Cost. stabiliscono infatti che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi”, e che “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”¹⁶;

b) applicare le disposizioni di legge che prevedono limitazioni della libertà personale, della libertà domiciliare, della libertà e segretezza delle comunicazioni e della libertà di stampa, oppure controllare se tali disposizioni siano state correttamente applicate in via d'urgenza e provvisoria. Gli artt. 13 cc. 2 e 3, 14 c. 2, 15 c. 2, 21 cc. 3 e 4 Cost. stabiliscono infatti che le suddette libertà possono essere limitate solo con atto motivato dell'autorità giudi-

La tutela delle libertà

¹⁵ Il titolo IV della parte II della Costituzione si apre con l'art. 101 c. 1, secondo cui “la giustizia è amministrata in nome del popolo”. La disposizione ha un valore ideale di contrapposizione, in regime repubblicano, all'art. 68 dello Statuto, il quale stabiliva che “la giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce”. Il suo unico significato pratico sta in ciò che su essa ci si fonda per affermare che la Costituzione esige la pubblicità delle udienze (“implicitamente prescritta dal sistema costituzionale quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale”: Corte cost. 12/1971, 212/1986, 50/1989) e il diritto di chiunque di criticare le procedure giudiziarie, con la conseguente cosiddetta responsabilità politica diffusa di quanti la amministrano.

La scritta ridicolamente inutile “la giustizia è amministrata in nome del popolo”, apposta or è qualche anno sui muri delle nostre aule giudiziarie, va fortunatamente sbiadendo.

¹⁶ La Costituzione peraltro non vieta le cosiddette leggi provvedimento, le quali, sostituendosi all'atto amministrativo concreto nell'apportare limitazioni a diritti, negano ai titolari di questi la possibilità di adire a tutela degli stessi i giudici amministrativi: Corte cost. 60/1957, 14/1964, 331/1988.

ziaria, dove con quest'ultima locuzione deve intendersi designato l'organo giurisdizionale o giudice¹⁷;

*L'applicazione
della legge penale*

c) applicare la legge penale nei casi concreti.

In quanto le pene e le misure di sicurezza si risolvano in una limitazione della libertà personale, una tale riserva di giurisdizione si ricava dall'art. 13 c. 2 Cost., secondo cui la libertà personale può essere limitata solo per atto motivato di un organo giurisdizionale. In quanto le pene e le misure di sicurezza non implicino una limitazione della libertà personale, la suddetta riserva si ricava dagli artt. 27 c. 2, 109, 111 cc. 1 e 3-5, e 112 Cost., i quali, parlando di imputato, di condanna, di autorità e di polizia giudiziaria, di giusto processo e di pubblico ministero, mostrano inequivocabilmente di presupporre che la legge penale sostanziale debba essere applicata nei casi concreti dai giudici in esito ad un processo.

6. La soggezione del giudice alla legge

La legge

I giudici esercitano la giurisdizione, ovvero risolvono le controversie loro sottoposte, in conformità o meglio in applicazione della legge. Ciò è stabilito dall'art. 101 c. 2 Cost. in quanto dispone che "i giudici sono soggetti ... alla legge", dall'art. 111 c. 6 Cost., in quanto dispone che i provvedimenti giurisdizionali devono sempre essere motivati, cioè corredati dall'enunciazione delle ragioni non solo di fatto ma anche di diritto della decisione che

¹⁷ A dire il vero, le disposizioni costituzionali testé citate, nell'indicare gli organi investiti dei poteri che esse prevedono, parlano non di organi giurisdizionali ma di autorità giudiziaria, locuzione che in Costituzione (artt. 82 c. 2, 109) talora designa non solo gli organi giudicanti, ma anche quelli del pubblico ministero

Senonché la locuzione autorità giudiziaria usata nell'art. 13 c. 2 Cost. deve intendersi come indicativa degli organi giurisdizionali, perché solo a questi l'art. 111 c. 7 Cost. attribuisce il potere di adottare provvedimenti limitativi della libertà personale ricorribili per cassazione, e non è pensabile che la Costituzione preveda due tipi di provvedimenti limitativi di tale libertà: gli uni meno garantiti perché emanabili dal pubblico ministero e non ricorribili per cassazione e gli altri doppiamente garantiti per il fatto di essere emanabili dagli organi giurisdizionali e ricorribili per cassazione.

Riteniamo che l'interpretazione della locuzione autorità giudiziaria, adottata nell'art. 13 c. 2 Cost., valga anche per le analoghe locuzioni che compaiono nelle altre disposizioni costituzionali citate nel testo.

essi esprimono, e dall'art. 111 c. 7 Cost. in quanto dispone che le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge.

In quanto soggetti alla legge e prima ancora, com'è ovvio, alla Costituzione, i giudici, nell'esercizio della loro funzione, non possono creare, modificare o abrogare le leggi, ma devono semplicemente dichiarare gli effetti giuridici che nei casi concreti discendono dalle statuizioni di queste. Devono interpretare le leggi per quanto possibile adeguandole, cioè rendendole conformi, alle norme costituzionali e, ove ciò non risulti praticabile, devono rimettere le questioni relative alla costituzionalità della legge, che risultino rilevanti nei loro processi e non manifestamente infondate, alla decisione della Corte costituzionale. Infine, ove un caso risulti non disciplinato dalla legge, neppure se questa sia sottoposta all'interpretazione *a contrario* o all'analogia, essi applicano direttamente le norme di rango costituzionale purché sufficientemente specifiche.

La Costituzione

7. L'applicazione della legge

Ogni giudice di merito, il quale sia chiamato ad applicare in un caso concreto una proposizione prescrittiva (di Costituzione, di legge o di altra fonte), compie un giudizio che nella struttura, non nel regime giuridico, è identico a quello che, nella stessa situazione, verrebbe compiuto da qualsiasi altro soggetto, compresi in particolare la pubblica amministrazione ed i privati.

Il giudizio giuridico

Invero le norme giuridiche, quando presentino la specificità sufficiente a consentirne l'applicazione in un caso concreto, si configurano come proposizioni condizionali, le quali descrivono una fattispecie astratta (ossia il modello di un atto dell'uomo o di un fatto della natura) e collegano all'integrazione di tale fattispecie astratta nella vita concreta o più aulicamente nella storia (cioè alla realizzazione di una fattispecie concreta) un effetto giuridico, consistente perlopiù nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridica. In altre parole la norma giuridica azionabile in giustizia si atteggia secondo lo schema per cui "se è A, allora deve essere B", dove A è la fattispecie concreta, corrispondente a quella astratta, B è l'effetto giuridico.

La norma giuridica

Ne discende che il giudice, nell'applicare una disposizione prescrittiva in un caso concreto, pone in essere un'attività, che conveniamo di chiamare giudizio giuridico, nella quale egli: